

E S E R C I Z I O D E L L' A R T E E D E L L O S P E T T A C O L O S U S T R A D A

I n f o r m a z i o n i u t i l i p e r g l i a r t i s t i

Con delibera del Consiglio Comunale n. 182 dd. 9.09.2013 e ss.mm.ii. è stato approvato il Regolamento di polizia urbana che, al capo VIII, disciplina l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada.

In base a tale Regolamento (artt. 42 e 45), nello spirito della massima liberalizzazione e semplificazione e per favorire sia le attività basate sull'improvvisazione e l'estro momentaneo, che quelle svolte da artisti stranieri di passaggio, non viene richiesto alcun nulla osta o permesso preventivo da parte del Comune per lo svolgimento dell'arte di strada nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.

Aree per l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada:

Aree libere (se ed in quanto agibili e disponibili) per le quali non è necessario avere nulla osta o permesso da parte del Comune:

- 1. Imbocco Lungolago D'Annunzio**
- 2. Piazza Catena**
- 3. Piazza Tre novembre (spazio antistante scultura "Percorsi")**
- 4. Piazza Battisti (all'imbocco del lungolago Marinai d'Italia)**
- 5. Piazza Battisti (a lato del ponte di accesso alla Rocca)**
- 6. Giardini di Porta orientale (a sud del canale della Rocca, verso la Spiaggia degli Olivi)**
- 7. Inizio Lungolago di Punta Lido**
- 8. Piazza Erbe**
- 9. Piazza Garibaldi (a sud della statua della Sirenetta)**
- 10. Giardini Verdi**
- 11. Galleria San Giuseppe (dal lato di Via Disciplini)**
- 12. Viale Dante, altezza porta San Marco (non sulla carreggiata stradale – solo in orario pomeridiano)**
- 13. Viale Dante, altezza galleria San Giuseppe (non sulla carreggiata stradale – solo in orario pomeridiano)**
- 14. Viale Dante, altezza porta San Michele (non sulla carreggiata stradale – solo in orario pomeridiano)**
- 15. Viale Roma (nei pressi delle Terme romane – solo in orario pomeridiano)**
- 16. Punta Lido**
- 17. Sabbioni (nei pressi di Villino Campi)**
- 18. Porto San Nicolò (all'inizio del Lungolago dei Pini)**
- 19. Piazzale Mimosa**

Lo svolgimento di attività in aree diverse da quelle individuate può essere consentito previa comunicazione scritta, su modulo appositamente predisposto (disponibile all'indirizzo <https://www.comune.rivadelgarda.tn.it/Novita/Notizie/Regolamentazione-dell-Arte-e-spettacolo-su-strada>), da presentare al Comune (anche a mezzo e-mail o PEC) almeno 5 giorni lavorativi prima dell'esibizione. Entro 3 giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione del modulo, il Comune informa il richiedente circa eventuali motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ed eventuali prescrizioni. Qualora non vi siano prescrizioni o motivi ostativi, vale il silenzio-assenso. Sarà cura del richiedente ritirare presso il Comune la ricevuta dell'avvenuta comunicazione, prima dell'inizio dell'attività.

Restano escluse dall'esercizio dell'arte di strada le aree adiacenti a siti sensibili (edifici di culto, cimiteri, strutture sanitarie e assistenziali, edifici scolastici ed educativi, Municipio e portici del Municipio, sedi delle forze dell'ordine-di pubblico servizi o pronto intervento, aree pubbliche dove si svolge il commercio nelle ore di svolgimento dello stesso). L'esercizio dell'attività è sempre vietato sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare. In ogni caso, gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni, né ostacolare altre attività, pubbliche e private compreso l'accesso agli esercizi commerciali, gli uffici e alle abitazioni, e non dovranno sostare davanti agli accessi carrabili.

L'occupazione in concomitanza con la presenza di manifestazioni pubbliche nella medesima area e nelle sue immediate adiacenze, fino ad un raggio di 100 metri, non è consentita senza il consenso dei rispettivi organizzatori.

Divieti

Sono tassativamente vietate:

- tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità, ovvero le attività che concretizzano il cd. "mestiere di ciarlatano";
 - le attività a contenuto esoterico o divinatorio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili);
 - le attività che risultino contrarie all'ordine pubblico o al buon costume o che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini;
 - le attività che prevedono l'uso di fuoco e materiale infiammabili; - le esibizioni cruento o atte a procurare spavento o ribrezzo.
- Di norma, sono vietati su area pubblica, se al di fuori dei circhi e simili, numeri tipici dell'arte circense che comportino:
- a) impiego di animali esotici o pericolosi (es. incantatore di serpenti);
 - b) esibizioni di animali ammaestrati, anche se domestici, ad esclusione di quelle, a fini dimostrativi, che hanno ad oggetto animali impiegati in attività di utilità sociale (protezione civile, accompagnamento non vedenti, ecc.);

- c) acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico (es. Funambolo);
- d) impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli).

Prescrizioni

L'artista di strada deve assicurare:

- a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore, nonché di quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Riva del Garda;
- b) la normale circolazione stradale e pedonale;
- c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
- d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose.

L'esibizione di cantanti, musicisti ed altri artisti itineranti, rivolta ai clienti degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi ricettivi, ed effettuata sia all'interno dei locali che negli spazi esterni di loro pertinenza, è consentita solo con il consenso del rispettivo titolare, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni, qualora si configuri un pubblico trattenimento.

Non è consentito l'uso di impianti di amplificazione per le esibizioni musicali e canore, che dovranno pertanto avvenire esclusivamente in modalità acustica, salvo eventuale rilascio di deroga, ad eccezione per le esibizioni di danza che potranno prevedere un accompagnamento musicale amplificato, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e siano comunque rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa (*modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 28/07/2025*)

Gli artisti non potranno esibirsi in numero superiore a dieci elementi per gruppo.

L'artista di strada non può chiedere pagamento di biglietti o predeterminare corrispettivi fissi in denaro per la sua prestazione. Il compenso deve essere lasciato esclusivamente alla libera offerta del pubblico, che ne autodetermina spontaneamente l'ammontare. È consentito il passaggio a cappello tra il pubblico. In nessun caso il compenso può essere preteso.

Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione, limitatamente alla durata della esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa, a condizione che resti sempre e comunque libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.

I madonnari e gli altri artisti che utilizzino materiali imbrattanti devono fare uso di tecniche, colori e/o sostanze che non danneggino la pavimentazione stradale oppure ricoprire l'area con idonea protezione. Non è consentito l'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) su pavimentazioni in porfido.

Per le attività di pittore-ritrattista si vedano le indicazioni date all'art.48 del Regolamento.

Orari e durata delle esibizioni

L'esercizio dell'arte di strada è consentito entro le seguenti fasce di orario:

- attività con emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
- attività senza emissioni rumorose: dalle ore 9.00 alle ore 22.00.

Il Comune può derogare agli orari di cui sopra, ampliandoli o restringendoli, in occasione di particolari ricorrenze o per altre comprovate esigenze.

L'artista di strada potrà esibirsi fino ad un massimo di sessanta minuti continuativi. Successivamente, potrà esibirsi in altro luogo, tenendo presente che tra una postazione e quella successiva deve intercorrere una distanza, in linea d'aria, di almeno duecento metri. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno (madonnari), l'esibizione potrà protrarsi fino al completamento dell'opera.

Ciascun artista non potrà esibirsi nella medesima area e nel raggio circostante di duecento metri per più di due ore al giorno.

In ogni caso, ciascun artista non potrà occupare la medesima postazione per più giorni consecutivi o con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile.

L'artista di strada non potrà esibirsi sul territorio comunale per un periodo superiore a tre giorni continuativi, dopodiché dovrà far trascorrere un periodo di due settimane prima di esibirsi nuovamente.

L'artista di strada potrà esibirsi sul territorio comunale per un massimo di sei giorni al mese.

Il Comune si riserva la facoltà di concedere deroghe o vietare temporaneamente l'arte di strada, nell'intero territorio comunale o in parte di esso ovvero di sottoporla a particolari limitazioni e condizioni, per sopralluogo esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti.

Il controllo sull'osservanza delle norme del Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.

Sanzioni - art. 54 del Regolamento di Polizia Urbana

Le violazioni alle suddette norme, quando non costituiscano reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Oltre alla sanzione pecuniaria di cui sopra, si applicherà, con apposito provvedimento, il divieto di esercitare l'attività nel territorio comunale per il periodo di un anno, nei seguenti casi:

- a) quando l'esecutore non ottemperi alla richiesta a cessare l'attività, a spostarsi in altro sito, ad uniformarsi immediatamente alle disposizioni violate;
- b) quando vi sia recidiva;
- c) nei casi di particolare gravità.

Si ha recidiva quando si verifica la stessa violazione per più di due volte nell'arco di ciascun anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

In caso di occupazione abusiva, si potrà anche procedere alla rimozione degli oggetti e delle attrezzature, che saranno successivamente restituite all'interessato.

In caso di danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica, l'Amministrazione può richiedere una somma pari all'importo del danno arrecato, qualora il danno sia stato provocato dall'artista durante la sua esibizione.